

18 novembre 2014



MOZIONE

mznm5s013/2014

MOVIMENTO 5 STELLE TREZZANO SUL NAVIGLIO

Alla cortese attenzione dei Signori:

Fabio Bottero - Sindaco

Claudio Albini - Presidente del consiglio comunale

p.c. Salvatore Pagano - Segretario comunale

*p.c. Consiglieri comunali
del Comune di Trezzano sul Naviglio*

Oggetto: mozione per l'istituzione del Registro Unioni Civili con riconoscimento e garanzie a livello comunale per le famiglie di fatto

Premesso che:

- la comunità cittadina, al pari di quella italiana, è caratterizzata dal crescere di forme di legami affettivi e convivenze stabili e durature anche di fatto, comunque meritevoli di tutela alla luce dei principi costituzionali: i dati statistici mostrano che in queste nuove forme familiari vivono 12 milioni di persone, ovvero il 20% della popolazione italiana, dato quasi raddoppiato rispetto al 1998, e si tratta pertanto di prendere atto e dare il giusto riconoscimento ad una realtà largamente diffusa;
- gli artt. 2 e 3 della Costituzione garantiscono i diritti inviolabili dell'uomo come singolo e nelle formazioni sociali e riconoscono pari dignità sociale senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione. opinioni politiche, condizioni personali e sociali;

18 novembre 2014



- la Corte Costituzionale, con la sentenza n° 138 del 2010, ha stabilito che “per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione e nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico”;
- nell'Unione Europea la questione delle unioni civili è entrata spesso a far parte di direttive riguardanti uno dei principi cardine dell'UE stessa: tutti i cittadini dell'Unione hanno gli stessi diritti, indipendentemente dalla loro origine, nazionalità, condizione sociale, dal loro credo religioso o orientamento sessuale;
- già dal 1994 la Comunità Europea ha emanato una risoluzione per la parità dei diritti dei gay e delle lesbiche. Nonostante ad oggi si tratti ancora di una declaratoria avente un valore eminentemente politico, il Parlamento ha ribadito in più occasioni il suo convincimento;
- nella Raccomandazione del 16 marzo 2000 sul rispetto dei diritti umani nell'Unione Europea, Il Parlamento Europeo chiese agli Stati membri di "garantire alle famiglie monoparentali, alle coppie non sposate e alle coppie dello stesso sesso parità di diritti rispetto alle coppie e alle famiglie tradizionali, **in particolare in materia di legislazione fiscale, regime patrimoniale e diritti sociali**".

Considerato che:

- la stabile relazione di fatto tra due persone, caratterizzata da coabitazione, indipendentemente dal “genere” degli interessati, costituisce “vita familiare” protetta dall’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti e delle Libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n° 848 e confermata dalla Corte Europea dei diritti umani nella sentenza del 24 giugno 2010 sul caso Schalk e Kopf vs. Austria (ric. 30141/04);
- seppure la creazione di un nuovo status personale spetta al legislatore statale, come riconosciuto nella richiamata sentenza n° 138 del 2010 della Corte Costituzionale, deve riconoscersi al Comune la possibilità di operare in materia nell’ambito dei principi e delle regole fissate della legislazione statale e per le finalità ad esso assegnate dall’ordinamento;
- il Comune stesso, pur nella consapevolezza della limitatezza delle proprie competenze esclusive, può diventare autorevolmente partecipe di un processo di sensibilizzazione al fine di sollecitare il legislatore statale ad affrontare organicamente e puntualmente la

18 novembre 2014



materia delle unioni civili, particolarmente in merito agli aspetti previdenziali, sanitari, assistenziali e dei diritti successori;

- per raggiungere questo obiettivo è necessario stabilire forme di identificazione delle unioni civili basate su vincolo affettivo, così come la stessa legge anagrafica e il relativo regolamento attuativo prevedono;
- l'iscrizione ad un Registro delle Unioni civili, sia pure organizzato a livello comunale, può facilitare l'accesso ai diritti già oggi previsti dal Codice Civile, attraverso l'attestazione di iscrizione sopra richiamata.

Visto che:

- attualmente in Italia (tra cui anche il Comune di Milano) sono **159 i Comuni** che hanno approvato un Registro delle Unioni Civili.

Visti:

- gli artt. 2, 3, 29 e 117 – primo comma – della costituzione della Repubblica Italiana;
- la sentenza n° 138 del 2010 della Corte Costituzionale;
- la sentenza n° 237 del 1986 della Corte Costituzionale;
- la sentenza n° 4184 del 15 marzo 2012 della Corte di Cassazione, I sezione civile;
- l'art. 8 CEDU e la sentenza del 24 giugno 2010 della Corte Europea dei Diritti Umani;
- il D.P.R. n° 223 del 1989, di esecuzione della legge anagrafica n° 1228 del 1954 ed in particolare l'art. 4 che definisce **la famiglia anagrafica come un insieme di persone legati da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi e coabitanti**;
- il D. Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000 (TUEL);
- il D. Lgs. n° 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

18 novembre 2014



Sulla base di tali premesse e considerazioni,

Il Consiglio comunale

Impegna Sindaco e giunta a

ad approvare ed adottare un Registro delle Unioni Civili del Comune di Trezzano sul Naviglio, con l'obiettivo di tutelare e sostenere le unioni civili, al fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne l'integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio.

Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerarsi prioritari sono:

- a) casa;**
- b) sanità e servizi sociali;**
- c) politiche per i giovani, genitori e anziani;**
- d) sport e tempo libero;**
- e) formazione, scuola e servizi educativi;**
- f) diritti e partecipazione;**
- g) trasporti.**

Gli atti dell'Amministrazione prevedono per le unioni civili condizioni non discriminatorie di accesso agli interventi in tali aree, evitando condizioni di svantaggio economico e sociale.

All'interno del Comune di Trezzano sul Naviglio, chi si iscrive al registro è equiparato al "parente prossimo del soggetto con cui si è iscritto" ai fini della possibilità di assistenza.

L'Amministrazione Comunale rilascia, su richiesta degli interessati secondo le modalità sopra descritte, attestato di "unione civile basata su vincolo affettivo" inteso come reciproca

18 novembre 2014



assistenza morale e materiale, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento anagrafico, in relazione a quanto documentato dall'Anagrafe della popolazione residente (D.P.R. 223/1989).

Il riferimento "famiglia anagrafica" contenuto nell'art. 4 del D.P.R. 223/1989 va inteso in senso esclusivamente anagrafico, in considerazione della differenza tra le unioni civili, come formazioni sociali, previste e tutelate dall'art. 2 della Costituzione e la famiglia, prevista e tutelata dall'art. 29 della Costituzione.

L'attestato è rilasciato per i soli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da Atti e Disposizioni dell'Amministrazione comunale.

Si chiede che la suddetta mozione venga posta in discussione nel primo Consiglio comunale utile.

Cordialmente.

Guido Nani

Consigliere comunale Movimento 5 Stelle – Trezzano sul Naviglio